



Deliberazione n. 1282 del 15 novembre 2024

OGGETTO: Stipula di convenzione passiva con l'ASST Fatebenefratelli Sacco per l'esecuzione di analisi di campioni di biopsia renale mediante microscopia elettronica e microscopia ottica. Anni 2025-2027.

L'anno 2024, addì 15 del mese di novembre in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale dott. Luca Filippo Maria Stucchi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue con l'assistenza del Direttore Amministrativo dott. Giacomo Boscagli, del Direttore Sanitario dr.ssa Brunella Mazzei e del Direttore Sociosanitario ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, con deliberazione n. 1051 del 25/11/2021, era stata approvata la stipula di una convenzione con ASST Fatebenefratelli Sacco per l'esecuzione di analisi di campioni di biopsia renale mediante microscopia elettronica e microscopia ottica, per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2024.

Vista la richiesta del 27/08/2024 con cui il Direttore del Dipartimento dei Servizi ed il Direttore della SC Anatomia Patologica hanno promosso una stipula dell'accordo, per gli anni 2025-2027;

Viste:

- la nota prot n. 66997 del 09/10/2024 con cui questa Azienda ha chiesto la stipula della convenzione suddetta all'ASST Fatebenefratelli Sacco;
- la nota prot n. 72788 del 04/11/2024 con la quale l'ASST Fatebenefratelli Sacco ha espresso la disponibilità alla stipula della convenzione.

Visto il testo di convenzione concordato tra le parti, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Preso atto dell'attestazione favorevole della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità n. C 1099/2024 del 08/11/2024, agli atti.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate di:

- 1) approvare il testo della convenzione passiva in oggetto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) formalizzare, per il periodo dal 01.01.2025 e fino al 31.12.2027, una convenzione passiva con l'ASST Fatebenefratelli Sacco per l'esecuzione di analisi di campioni di biopsia renale mediante microscopia elettronica e microscopia ottica;
- 3) dare mandato alla Struttura Complessa Affari Generali e Legali di procedere alla formalizzazione dell'accordo ed alla messa a conoscenza dei soggetti interessati e/o coinvolti dell'avvenuta adozione del presente provvedimento;

- 4) imputare l'onere di spesa presunto, ammontante ad € 21.000,00 al conto economico 2002010500, Servizio DSER divisione 1 attività sanitaria come di seguito specificato:
- € 7.000,00 bilancio previsionale d'esercizio dell'anno 2025;
 - € 7.000,00 bilancio previsionale d'esercizio dell'anno 2026;
 - € 7.000,00 bilancio previsionale d'esercizio dell'anno 2027.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Giacomo Boscagli

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr.ssa Brunella Mazzei

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
f.to ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Luca Filippo Maria Stucchi

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è Conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: Avv. Gabriella Ceraulo
Referente per l'istruttoria: Veronica Gorla

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI ANALISI MEDIANTE MICROSCOPIA ELETTRONICA E MICROSCOPIA OTTICA DI CAMPIONI DI BIOPSIE RENALI.

TRA

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco, con sede legale in Via G.B. Grassi n. 74, Milano, codice fiscale e partita IVA 09319690963 (di seguito denominata anche ASST FBF Sacco), legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Grazia Colombo, ivi elettivamente domiciliata

E

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Lariana (di seguita indicato come "ASST Lariana") con sede in Como, via Napoleona 60– C.F. e P. IVA 03622110132 qui rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore S.C. Affari Generali e Legali, Avv. Gabriella Ceraulo, per delega del Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Luca Filippo Maria Stucchi, domiciliato per la carica presso la sede medesima

PREMESSO CHE

- l'ASST Lariana ha chiesto di avvalersi della professionalità e competenza dell'ASST FBF Sacco, SC Anatomia Patologica Sacco e Buzzi, per l'esecuzione di analisi mediante microscopia elettronica e microscopia ottica di campioni di biopsie renali;
- l'ASST FBF Sacco possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tale esigenza ed è disponibile a garantire, contro corrispettivo, le prestazioni richieste come compito di istituto, in attuazione della presente convenzione per le finalità di interesse del servizio pubblico;
- l'art. 15, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 autorizza le pubbliche amministrazioni a *"concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- l'art. 43, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente alle amministrazioni

pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

- la L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 e s.m.i., all'art. 1, commi 2 e 3, prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra gli Enti appartenenti al Sistema Regionale, tra i quali sono ricompresi anche gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, per regolare i rapporti reciproci con riguardo alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle attività degli stessi;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

L'ASST FBF Sacco mette a disposizione dell'ASST Lariana il personale e le strutture della SC Anatomia Patologica Sacco e Buzzi per l'esecuzione di analisi mediante microscopia elettronica e microscopia ottica di campioni di biopsie renali, sulla base dei protocolli tecnico-scientifici attualmente seguiti dalla stessa.

Detto personale avente rapporto di lavoro con l'ASST FBF Sacco, effettuerà le prestazioni come compito di istituto, in attuazione della presente convenzione, per le finalità di interesse del servizio pubblico.

Art. 3 - Modalità operative

L'accesso alle prestazioni verrà concordato dalla Direttore della SC Anatomia Patologica dell'ASST Lariana direttamente con il Direttore della SC Anatomia Patologica Sacco e Buzzi, o con persona da quest'ultimo delegata.

L'allestimento dei preparati, l'invio dei campioni ed il loro trasporto avverrà a cura e carico dell'ASST Lariana, e, in particolare, l'invio dei suddetti campioni dovrà essere accompagnato da apposita richiesta scritta.

La consegna dei campioni da analizzare avverrà, di norma, nei giorni feriali.

Le prestazioni verranno svolte, compatibilmente con le attività istituzionali, con la maggior celerità possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi.

Il trasporto dei campioni ed il ritiro del relativo materiale documentale associato sarà a cura e carico dell'ASST Lariana.

Art. 4 - Remunerazioni delle prestazioni

A fronte delle prestazioni effettuate, l'ASST Lariana riconoscerà all'ASST FBF Sacco le seguenti tariffe:

- € 237,00 per ogni analisi mediante lettura in microscopia elettronica di campioni di biopsia renale;

Art. 5 - Rendicontazione e fatturazione

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST FBF Sacco e dell'ASST Lariana.

L'ASST Lariana, appartenendo al Sistema Sociosanitario Lombardo dichiara di adeguarsi alle Linee guida regionali per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici, pertanto, trasmetterà all'ASST FBF Sacco, tramite il Nodo Smistamento degli Ordini NSO, gli ordini di acquisto in formato elettronico. L'ordine, dovrà essere esclusivamente un ordine di convalida, successivo all'emissione della fattura.

L'ASST Lariana provvederà ad effettuare i pagamenti entro 60 giorni dal ricevimento della stessa. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", fatta salva la facoltà di recesso anticipato

dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 6 – Decorrenza e durata

La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2027, con possibilità di rinnovo su richiesta scritta da trasmettere almeno 90 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'ASST FBF Sacco potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere disdetta in ogni momento, purché notificata tra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di 30 giorni.

L'ASST FBF Sacco si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito dall'art. 4.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative ed economiche a base della presente convenzione o all'integrazione della stessa con nuove prestazioni, si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Il presente accordo si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

Art. 7 - Assicurazione

L'ASST FBF Sacco si impegna a garantire al personale medico specialistico incaricato durante lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per gli eventuali danni derivanti dall'attività professionale svolta.

L'ASST Lariana garantisce in ogni caso la copertura assicurativa per la R.C. verso terzi connesse all'attività oggetto della presente convenzione in caso di eventuale responsabilità alla stessa attribuibile.

Art. 8 - Rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali

Nel caso in cui l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione comportino il trattamento di dati personali le parti convengono che i dati personali verranno trattati secondo le norme del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»).

I dati saranno:

- a) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non siano incompatibili con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'art. 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- b) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- c) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- d) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati impersonali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'art. 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- e) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la

protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale («integrità e riservatezza»).

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/ collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR.

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE l'ASST Lariana, in qualità del titolare del trattamento, attribuisce, con separato atto di nomina, il ruolo di responsabile ex art. 28 del Regolamento 679/2016/UE all'ASST FBF Sacco, per il trattamento dei dati personali degli utenti che si sviluppa a seguito dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

Art. 9 - Clausola risolutiva espressa

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti dichiarano di essere a conoscenza, essendone state adeguatamente informate, e di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Integrati di Attività e Organizzazione / Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 e dei Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 62/2013 (reperibili sui rispettivi siti web - sezione Amministrazione Trasparente) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenuti. Qualsiasi condotta contraria alle suddette norme e principi costituirà causa di immediata risoluzione della convenzione da esercitarsi ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante PEC, fatto salvo il diritto di risarcimento del danno.

Art. 10 - Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing

Con riferimento all'istituto del whistleblowing, le Parti hanno adottato il Regolamento aziendale per la gestione delle segnalazioni di tutela degli illeciti e tutela del segnalante, in conformità al D.Lgs. n. 24/2023 ed alle Linee guida ANAC contenute nella Delibera n. 311 del 12 luglio 2023. I Regolamenti e la documentazione, comprensiva di informativa, sono reperibili sui rispettivi siti web istituzionali nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente". Le segnalazioni di illeciti possono essere inoltrate ai RPCT mediante diversi canali interni che garantiscono la riservatezza del segnalante, ed anche con modalità informatizzata attraverso la piattaforma di WhistleblowingPA, il cui link di accesso è pubblicato nelle sezioni di "Amministrazione Trasparente".

Art. 11 - Oneri fiscali

La presente convenzione:

- è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1 n. 19 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, con onere a carico della parte interessata;
- è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 con onere a carico dell'ASST Lariana, che viene assolta dalla stessa in modo virtuale

Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si farà riferimento alle norme del codice civile e della legislazione vigente in materia.

Art. 13 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione, le parti si impegnano a cercare la risoluzione in via amichevole.

Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, la controversia sarà devoluta all'Autorità

Giudiziaria eleggendo, al tal fine, la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco

Per il Direttore Generale

Il Responsabile SS Libera Professione, Marketing e Convenzioni

(giusta delega conferita con deliberazione n. 1/2024)

Dott.ssa Concetta Oliviero

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Lariana

Per il Direttore Generale

Direttore S.C. Affari Generali e Legali

Avv. Gabriella Ceraulo